Testamento, successione, tassazione

Un padre che destinasse 1 Mil Euro a suo figlio, in Italia pagherebbe 0 (zero) Euro, in Germania circa 90.000 Euro, in Francia circa 210.000 Euro ed in Inghilterra circa 400.000 Euro. **Quanto potrà passare prima che sia rivista in Italia la tassazione sul passaggio generazionale?** Abbiamo ritenuto utile una panoramica informativa su questi argomenti.

Il nostro amico, Flavio Valente, Senior Private Banker di Banca Generali, affronta nel seguito questo argomento con maggior dettaglio ed è a disposizione dei Soci per approfondimenti.

Il testamento per tutti e per tutto

Il testamento. Cos'è? - La parola testamento deriva dal verbo latino «testari» che già in epoca romana era stato appositamente coniato per significare il dettare ed attestare l'ultima volontà di una persona; pertanto, il testamento indica quel documento che contiene specificatamente le disposizioni del testatore (ovvero di colui che scrive il testamento) riguardanti la volontà del medesimo di destinare tutti i propri beni esistenti al momento della morte o almeno una loro parte, compresi anche i rapporti di debito e di credito, a una o più persone da lui ivi individuate.
L'art. 587 del Codice civile definisce questo istituto giuridico come segue: **"***Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse***"**.
In assenza di un testamento le sostanze di una persona sono assegnate *ex lege* (successione legittima) agli eredi, detti appunto «legittimi», secondo uno schema ben preciso stabilito dal Codice civile (Fonte Notariato):

SUCCESSIONE LEGITTIMA ED EREDI LEGITTIMARI (artt. 565, ss c.c.)

Se chi decede lascia	Quote del patrimonio ereditario spettanti
Solo il coniuge in assenza degli altri successibili (figli, ascendenti, fratelli e sorelle)	1/1 al coniuge
Il coniuge e un figlio	1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
Il coniuge e due o più figli	1/3 al coniuge e 2/3 ai figli
Il coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)	2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti - fratelli e sorelle
Solo il figlio (senza coniuge)	1/1 al figlio
Solo ascendenti	1/2 agli ascendenti in linea paterna, 1/2 agli ascendenti in linea materna
Solo fratelli e sorelle	una quota ciascuno in parti uguali; i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)
Solo ascendenti e fratelli e sorelle	Vedi art. 571 codice civile
Altri parenti	Vedi art. 572 codice civile
Coniuge separato	Vedi art. 585 codice civile

Quindi se non si redige il testamento gli eredi saranno individuati in base a specifiche disposizioni del Codice civile affinché i propri beni siano devoluti ai parenti più prossimi

Chi sono i destinatari del testamento - Gli «eredi» sono coloro ai quali spetta tutta oppure una quota del patrimonio e subentrano nella posizione giuridica del defunto, mentre tutti gli altri soggetti indicati come destinatari di specifici beni sono detti «legatari» e non subentrano nella posizione giuridica del defunto (art. 588 c.c.)

Quali sono le differenze tra eredi e legatari - Esiste un'importante differenza tra la figura dell'erede e quella del legatario poiché soltanto l'erede subentra in tutti i rapporti attivi (debiti) e passivi (crediti) del *de cuius*

testatore), mentre il legatario riceve esclusivamente il bene oggetto del legato. Per fare un esempio, l'erede ha diritto di chiedere alla banca copia della documentazione inerente gli ultimi 10 anni del rapporto; il legatario non ha questa facoltà.

Le caratteristiche del testamento - Dobbiamo ricordare che sussistono alcune disposizioni che restringono la libertà testamentaria ovverosia:

a) la «**revocabilità»** del testamento. Infatti, le disposizioni testamentarie sono sempre revocabili da parte del testatore, anche implicitamente mediante un atto in tutto o parzialmente contrario ad un precedente testamento oppure semplicemente disponendo in vita dei beni che sono stati oggetto di una precedente disposizione testamentaria. Pertanto, il testatore perfino se dichiarasse il proprio testamento in tutto o in parte irrevocabile, potrebbe sempre revocarlo in un secondo momento;

b) Il divieto e la conseguente totale nullità di:
- «**patti successori»** ossia di tutte quelle disposizioni *mortis causa* (ovvero che dispongono per quando il disponente non ci sarà più) che hanno per oggetto diritti di una successione non ancora aperta;
- «**testamento congiunto»** ossia di quel testamento sottoscritto da più persone che dispongono insieme dei propri beni nello stesso testamento;
- «**testamento reciproco**» ossia di quel testamento con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico ovvero uno a favore dell'altro nello stesso testamento.

Nel nostro ordinamento il testamento è un negozio solenne ovverosia dev'essere compiuto soltanto in determinate forme ed è personalissimo cioè non è delegabile, in alcun modo, a terzi.

I tipi di testamento - I principali tipi di testamento sono i seguenti:

Il Testamento Olografo: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere integralmente di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà con data, luogo e sottoscrizione in calce.
Il Testamento Pubblico: prevede la presenza di un Notaio e di due testimoni (di norma scelti tra i collaboratori dello studio ma nulla impedisce che il testatore scelga due testimoni di propria fiducia). Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale metterà per iscritto le volontà dichiarate.
Il Testamento Segreto: si tratta di un testamento olografo che, chiuso in una busta, viene consegnato in deposito a un Notaio. Il Notaio raccoglie la busta, la sigilla all'interno di una seconda busta e redige un verbale di deposito. In questo modo il testamento pur essendo consegnato a un Notaio, che ne cura la pubblicazione avuta notizia del decesso, non è conoscibile a nessuno (per questo motivo si chiama segreto).

Come si redige il Testamento Olografo

- deve essere scritto per intero di mano del testatore;
- datato e sottoscritto;
- la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni; se le disposizioni occupano più pagine è buona prassi firmare ogni pagina;
- la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno;
- sarebbe opportuno che il nome del testatore fosse esplicitato;
- non sono valide le disposizioni testamentarie redatte a favore di persona che sia indicata in modo tale da non poter essere determinata, per cui il testatore deve individuare in modo preciso le persone (in qualità di erede o di legatario) alle quali vuole conferire il patrimonio dopo la propria morte.

La quota di legittima - nel nostro ordinamento giuridico non vige un regime di completa libertà testamentaria; in particolare, la nostra legislazione intende proteggere il coniuge ed i parenti in linea retta più vicini al testatore, facendo sì che una parte del patrimonio di quest'ultimo debba essere necessariamente riservata a queste persone (dette, pertanto, "riservatari" o "legittimari"), prescindendo, ove occorra, anche dalle disposizioni testamentarie;
si tratta, pertanto, del **coniuge,** dei **figli** (o i loro discendenti, se i figli sono premorti) e dei **genitori** (solo in assenza di figli, nonché gli ascendenti se i genitori sono premorti)
Le quote di riserva e di disponibile, che trovano applicazione in caso di testamento, sono le seguenti (fonte Notariato)

TABELLA QUOTA DI LEGITTIMA E QUOTA DISPONIBILE (ARTT. 536, SS, C.C.)

Se chi decede lascia	Quote del patrimonio ereditario spettanti
Solo il coniuge	1/2 al coniuge come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
Il coniuge ed un figlio	1/3 al coniuge come quota di legittima, 1/3 al figlio come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
Il coniuge e due o più figli	1/4 al coniuge come quota di legittima, 2/4 ai figli come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
Solo il figlio (senza coniuge):	1/2 al figlio come quota di legittima e 1/2 come quota disponibile
Solo due o più figli (senza coniuge)	2/3 ai figli come quota di legittima e 1/3 come quota disponibile
Solo ascendenti legittimi	1/3 agli ascendenti come quota di legittima e 2/3 come quota disponibile
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli)	1/2 al coniuge come quota di legittima, 1/4 agli ascendenti come quota di legittima e 1/4 come quota disponibile
Coniuge separato	Vedi art. 548 codice civile

È bene, rilevare, tuttavia che il testamento che contenga disposizioni lesive di una o più quote di legittima è comunque valido ed efficace finché non venga proposta (e accolta) un'azione giudiziaria di riduzione delle quote determinate dal testamento in eccesso rispetto alla porzione disponibile a danno di uno o più riservatari Le donazioni fatte in vita dal defunto sono rilevanti per la quantificazione delle quote di legittima;
infatti, l'art. 556 c.c., stabilisce che per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (*relictum*), detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (*donatum*) incluse le liberalità indirette ed escluse soltanto alcune spese particolari.

Aspetti fiscali della successione - Territorialità dell'imposta
- l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero;
- se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Si considerano esistenti nel territorio dello Stato certamente gli immobili e le aziende aventi sede legale in Italia.

Aliquote e franchigie dell'imposta di successione e di donazione

Grado parentela	**Aliquota**	**Franchigia**
Coniuge/parenti linea retta (ad es. figli e genitori)	4%	1.000.000 euro*
Fratelli/sorelle	6%	100.000 euro*
Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado	6%	-*
Altri soggetti	8%	-*

* = Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Per gli immobili oggetto di donazione e di successione sono inoltre dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali che si aggiungono all'imposta di donazione e di successione

L'imposta di registro non si applica per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura rispettivamente del 2% e dell'1%, salvo che uno dei beneficiari possa far valere i benefici "prima casa", limitatamente a un solo immobile, nel qual caso le due imposte vengono corrisposte in misura di 200 euro cadauna.

Il valore degli immobili, sia per l'imposta di successione/donazione che per le imposte ipotecarie e catastali si applicano sul valore catastale dell'immobile.

Tipologia abitazione	Registro	Ipotecaria	Catastale
Abitazione principale non di lusso	2%	€ 50	€ 50
Abitazione secondaria non di lusso	9%	€ 50	€ 50
Abitazione di lusso	9%	€ 50	€ 50
Altri immobili	9%	€ 50	€ 50

Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

- le assicurazioni sulla vita, TFR, le assicurazioni di natura previdenziale e di assistenza sociale; le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del Codice Civile e le indennità spettanti per diritto proprio **agli eredi** in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto
- Se il beneficiario di una polizza non è anche erede (legittimo o testamentario) si corre il rischio che l'Agenzia delle Entrate chieda il pagamento dell'imposta di donazione
-
- i beni culturali di cui all'art. 13;
- i titoli del debito pubblico italiano o di uno Stato dell'UE e SEE (Spazio Economico Europeo) e assimilati; questo significa che i titoli del debito pubblico di altri stati (per es. USA, Giappone, Brasile, ecc…) non sono esenti;
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Le disposizioni testamentarie di beneficienza - non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS (ex ONLUS ora ETS purché non si tratti di imprese sociali che rivestano forma societaria) e che siano utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Flavio Valente, Senior Private Banker, CTU presso il Tribunale di Savona e consulente senior specializzato in passaggi generazionali, può rispondere a quesiti specifici (con il supporto dell'ufficio preposto di Banca Generali)

Piazza Leon Pancaldo 1/5, Savona. 019/856511
Via XX Settembre 42, 2° piano, Genova. 010/5375420
cell.348/7126202

https://consulente.bancagenerali.it/web/FLAVIO.VALENTE

